

## Marzo 2019

### **Riforma pensioni, decorrenza:**

*Come funzionano le finestre 2019* - Reintrodotte le finestre mobili trimestrali per la pensione anticipata, ma solo per chi matura il requisito dal 2019: le regole sulla decorrenza per tutte le forme di pensione. Le finestre temporali trimestrali per la decorrenza della pensione, reintrodotte nel maxi-decreto attuativo che delinea riforma delle pensioni e Reddito di cittadinanza, riguardano diverse nuove formule di uscita anticipata dal mondo del lavoro ma con regole in qualche caso complesse. Il sito delle piccole-medie imprese ha approntato in proposito un quadro riassuntivo per capire quando decorre effettivamente la pensione nel 2019, in base alle diverse possibilità del 2019 (sia quelle introdotte dalla riforma sia quelle precedenti).

***Pensione di vecchiaia*** - L'unica forma di pensionamento non modificata dalla riforma, dunque niente finestre che prevedano un'attesa fra il momento di maturazione del diritto e quello di decorrenza dell'assegno. Si ricordi però che il requisito per la pensione di vecchiaia 2019 è più alto rispetto al 2018, poiché sono scattati cinque mesi in più di attese di vita: quindi, il requisito 2017 è pari a 67 anni. La pensione decorre dal primo mese successivo alla maturazione del requisito.

***Pensione anticipata*** - In questo caso la riforma introduce finestre trimestrali fra maturazione del diritto e decorrenza. Chi perfeziona il diritto alla pensione anticipata nel 2019, non deve applicare gli scatti legati alle aspettative di vita. Quindi il requisito resta analogo a quello del 2018: 42 anni e dieci mesi per gli uomini, un anno in meno per le donne. La norma di riferimento è l'articolo 15 del decreto 4/2019, in base al quale "il trattamento delle pensioni decorre trascorsi tre mesi dalla data di maturazione dei predetti requisiti". Attenzione: la finestra trimestrale si applica esclusivamente a chi matura il requisito dopo il primo gennaio 2019. Come specifica la circolare Inps 11/2018, se il diritto è stato maturato nel 2018 si applicano le vecchie regole, per cui non ci sono finestre temporali per la decorrenza della pensione.

***Quota 100*** - E' il piatto forte del decreto, una nuova forma di pensionamento che si raggiunge con 62 anni di età e 38 di contributi e si applica in via sperimentale per il triennio 2019-2021. E' prevista la finestra trimestrale, per cui la decorrenza della pensione scatta a tre mesi dalla

maturazione del requisito. Coloro che hanno maturato il diritto entro il 31 dicembre 2018, hanno diritto alla pensione quota 100 dal primo aprile 2019. Nel pubblico impiego la finestra è di sei mesi, con prima decorrenza utile il primo agosto 2019. Fanno eccezione i dipendenti del comparto Scuola, per i quali la pensione decorre dal 1° settembre dell'anno in cui raggiungono i requisiti e che quindi, se maturano i requisiti per la Quota 100 entro fine anno, devono comunicare le dimissioni entro il 28 febbraio 2019.

**Opzione donna** - Esteso alle lavoratrici che hanno maturato, entro il 31 dicembre 2018, 35 anni di contributi e 58 anni di età per le lavoratrici dipendenti e 59 per le autonome. Per la decorrenza, continuano ad applicarsi le precedenti regole previste dall'Opzione Donna, per cui la finestra temporale è pari a 12 mesi per le lavoratrici dipendenti e a 18 mesi per le autonome.

**Precoci** - Eliminata l'applicazione degli scatti aspettative di vita, anche nel 2019 i precoci possono ritirarsi con 41 anni di contributi. Anche qui c'è una finestra trimestrale fra la maturazione del requisito e la decorrenza della pensione. I lavoratori precoci devono avere almeno un anno di contributi versati entro il compimento dei 19 anni di età e ricadere in una delle quattro tipologie di lavoratori previste dalla legge 232/2016, comma 199 (disoccupati che hanno terminato di percepire il sussidio da almeno tre mesi, caregiver, lavoratori con disabilità pari almeno al 74%, lavoratori gravosi).

*APE Social* - E' stata prorogata fino al 31 dicembre 2019 la possibilità di ritirarsi utilizzando l'APE sociale, che riguarda lavoratori con almeno 62 anni di età e 30 o 36 anni di contributi a seconda della tipologia a cui appartengono, fra le quattro previste dai commi 179 e seguenti della legge 232/2016. Non si applicano finestre temporali: l'APE Sociale decorre dal primo giorno successivo a quello della presentazione della domanda di accesso al beneficio.

*Pensioni lavori usuranti e gravosi* – Non ci sono novità per questi lavoratori nel decretone. Le finestre mobili, per chi sceglie la pensione lavori usuranti, erano già state abolite nel 2018, quindi non si applicano. I requisiti restano dunque quelli in precedenza previsti: si parte da quota 97, (35 anni di contributi e 61 anni e sette mesi di età) per gli addetti alle mansioni usuranti previste dall'articolo 1 del DLgs 67/2011, che devono essere svolte per almeno sette anni negli ultimi dieci oppure per la metà della vita lavorativa. Anche per i lavoratori addetti a mansioni gravose non ci sono novità 2019, ma va ricordato che nel 2018 era scattata per loro l'esclusione dalle aspettative di vita. Quindi, il diritto alla pensione di vecchiaia per i lavoratori addetti a mansioni gravose resta a 66 anni e sette mesi, quello alla pensione anticipata a 42 anni e dieci mesi per gli uomini e 41 anni e dieci mesi per le donne. Le

mansioni gravose sono 15, e sono elencate nell'allegato b della legge 205/2017.

*Pensione reversibilità:*

**Assegno integrativo e arretrati per le vedove inabili al lavoro.** Oltre all'assegno di 52,91 euro mensile gli aventi diritto potranno richiedere fino a 3.400 euro di arretrati.

Il coniuge, a seguito della morte del partner, ha diritto non solo alla pensione di reversibilità, ma anche a un assegno fino a 52,91 euro al mese la dove sia "inabile al proficuo lavoro". Una possibilità che in pochi conoscono e che può farsi rientrare in quei "[diritti inespressi](#)", l'Inps tace.



L'integrazione alla pensione di reversibilità, in caso d'invalidità, è un diritto poco noto che, tuttavia, trova il suo ancoraggio nella legge ed è stato confermato anche dalla Corte di Cassazione. Gli Assegni al [Nucleo Familiare](#) (ANF) sono previsti dall'art. 2 comma 8, del D.L. 13 marzo 1988, n. 69, convertito nella legge 153/88.

Secondo la norma, "*Il [nucleo familiare](#) può essere composto di una sola persona qualora la stessa sia titolare di pensione ai superstiti da lavoro dipendente e abbia un'età inferiore a 18 anni compiuti ovvero si trovi, a causa d'infermità o difetto fisico o mentale, nell'assoluta e permanente impossibilità di dedicarsi a un proficuo lavoro*".

Nonostante l'iniziale interpretazione restrittiva dell'Inps, che aveva escluso dall'assegno il coniuge superstite, successivamente la *Cassazione* (sentenza n. 7668/96) ha chiarito che il beneficio, nonostante l'assenza di figli contitolari di pensione ai superstiti, dovrà essere collegato al solo stato d'inabilità della vedova/o superstite. L'Inps con circolare n. 98/98, nel prendere atto dell'orientamento della Corte impartiva istruzioni operative alle Sedi, disponendo di accogliere le domande giacenti nei limiti della prescrizione quinquennale, alla presenza dei presupposti richiamati dalla sentenza.

*Chi ha diritto all'assegno* - Il diritto spetta a vedove e vedovi dei dipendenti pubblici e privati, titolari di pensione di reversibilità, se riconosciuti inabili a proficuo lavoro, condizione che si riscontra in caso di invalidi al 100% e titolari di pensione di accompagnamento. Quanto ai non invalidi al 100% la Circolare Inps n. 11/2014 ha precisato che "la verifica dello stato invalidante necessario al riconoscimento del diritto all'assegno per il [nucleo familiare](#) compete, in ogni caso, all'Istituto" e pertanto "si dispone che l'accertamento del requisito dell'inabilità a proficuo lavoro possa ritenersi soddisfatto

qualora l'Ufficio sanitario di Sede, dopo visita diretta ovvero dopo valutazione della documentazione sanitaria prodotta, giudichi il richiedente in possesso del suindicato requisito (assoluta e permanente impossibilità di dedicarsi a un proficuo lavoro) ".

*A quanto ammonta l'assegno e il diritto agli arretrati* – L'assegno ammonta a euro 52,91 per redditi familiari fino a 27.899,67 scendendo a 19,59 per redditi familiari a euro 31.296,62. Non spettano [assegni familiari](#), invece, se il reddito supera quest'ultimo valore.

Il coniuge superstite potrà dunque avere un plus di 600 euro annui. Il riconoscimento è anche retroattivo di cinque anni dal momento della domanda: ciò significa che si ha diritto anche agli arretrati che possono arrivare a circa 3.400 euro.

*Come fare domanda* - La domanda per la prestazione andrà presentata online tramite il servizio dedicato alla prestazione, sezione nella quale sono presenti le seguenti voci: - Informazioni: pagina che specifica quale documentazione e quali dati sono necessari per compilare la domanda a seconda della composizione del [nucleo familiare](#) e del soggetto che presenta la domanda.

*Invio domanda*: funzionalità che permette di compilare e inviare la domanda.

*Consultazione domande*: funzionalità che permette di consultare le domande già inviate. In alternativa, si potrà inoltrare domanda per la spettanza dell'Assegno al [nucleo familiare](#) in possesso dei requisiti tramite:

*Contact center al numero 803 164* (gratuito da rete fissa) oppure 06 164 164 da rete mobile; Enti di patronato e intermediari dell'Istituto, attraverso i servizi telematici offerti dagli stessi. Prima di inviare la richiesta, tuttavia, si consiglia di effettuare il c.d. "controllo della pensione" dal portale INPS oppure gratuitamente presso i patronati e i CAF presenti sul territorio. Si potrà così accertare la corresponsione delle somme spettanti oppure verificare i limiti di reddito per avere le maggiorazioni e richiedere i [diritti inespressi](#) tra cui: integrazione al trattamento minimo; maggiorazioni sociali della pensione e incremento; importo aggiuntivo dell'assegno pensionistico; quattordicesima mensilità; prestazioni a favore degli invalidi civili; assegno al [nucleo familiare](#).

COLF e BADANTI – Venerdì 5 Aprile 2019 ultimo giorno per la consegna cedolino paga del mese precedente, da parte dei datori di lavoro domestici, inoltre entro il 10, stesso mese, il pagamento dei contributi relativo al 1° trimestre (gennaio : marzo 2019) il c.d. MAV.

*Per ulteriori informazioni, vi invitiamo a visitare il nostro sito [www.sanvitoalgiambellino.com](http://www.sanvitoalgiambellino.com), alla pagina /Carità/Patronato ACLI,*

*oppure il sito [www.acli.it](http://www.acli.it) Gerardo Ferrara*